



# **COMUNE DI VALVASONE**

*(Provincia di Pordenone)*

## ***REGOLAMENTO COMUNALE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DELLE ABITAZIONI DANNEGGIATE DALL'INFESTAZIONE DA TERMITI***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24 aprile 2012

**ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA: 29 MAGGIO 2012**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DELLE ABITAZIONI DANNEGGIATE DALL'INFESTAZIONE DA TERMITI**

## **I. Finalità.**

1. Il presente regolamento, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, per i quali siano necessari demolizioni, restauri o rifacimenti che non comportino variazioni della volumetria, della sagoma, della superficie e dell'altezza dell'edificio, mediante l'utilizzo di materiali non attaccabili dalle termiti.
2. I danni subiti devono essere in rapporto di causalità diretta e immediata con la presenza di termiti nelle abitazioni e pertanto la tipologia dei danni deve essere compatibile e congruente con la specificità dell'infestazione da termiti che ha colpito il comune di Valvasone.
3. Il ripristino dei beni danneggiati costituisce condizione per l'erogazione dei contributi.

## **II. Beneficiari.**

1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 sono le persone fisiche proprietarie di unità immobiliari danneggiate in conseguenza dell'infestazione da termiti.
2. Possono inoltre accedere ai contributi i titolari di diritti reali di godimento sui beni immobili, nel caso in cui gli stessi siano tenuti, per atto giuridicamente rilevante, al relativo ripristino, ovvero previa autorizzazione da parte dei proprietari.
3. I soggetti richiedenti attestano la sussistenza di tutti gli incentivi pubblici a beneficio della realizzazione dell'intervento finanziato.

## **III. Contributo per il ripristino degli immobili danneggiati e sua determinazione.**

1. Il contributo è concesso per il ripristino delle unità immobiliari adibite ad abitazione danneggiate dalla presenza di termiti. L'ammontare dei danni è quantificato con riferimento al costo necessario per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate.
2. Non sono ammissibili a contributo le spese per il ripristino di beni mobili.
3. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
4. Il contributo per ciascuna unità immobiliare, è concesso fino alla misura massima del 100 per cento dell'importo totale richiesto fino al limite massimo richiesto.

## **IV. Spese ammissibili.**

1. Per il ripristino dei danni subiti dalle unità immobiliari sono ammissibili a contributo:
  - a) le spese per interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della lettera a), del comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sostenute dopo la presentazione della domanda al Comune, da parte dei

soggetti indicati all'articolo 1;

b) le spese per interventi di manutenzione straordinaria ai sensi della lettera b), del comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sostenute dopo la presentazione della domanda al Comune, da parte dei soggetti indicati all'articolo 1.

b) le spese tecniche (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino), unicamente qualora, per la specificità dell'intervento di ripristino, le relative prestazioni tecniche siano necessarie ai sensi della vigente normativa (nella percentuale massima del 15% della spesa ammissibile a contributo);

c) le spese per la pulizia e lo smaltimento dei detriti e materiali di risulta;

d) Imposta Valore Aggiunto.

## **V. Domanda di contributo.**

1. Per accedere ai contributi, ai sensi dell'articolo 1, i soggetti individuati, ai sensi dell'articolo 2, presentano domanda, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura per la concessione dei contributi medesimi da parte del Comune di Valvasone.

2. La domanda di contributo, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è presentata al Comune di Valvasone.

3. In caso di comproprietà, la domanda può essere presentata da uno solo dei proprietari in nome e per conto degli altri ovvero unitariamente da tutti i comproprietari, specificando le rispettive quote di proprietà.

4. La domanda, debitamente sottoscritta, a pena d'inammissibilità, è presentata utilizzando il modello reperibile presso l'Ufficio Tecnico comunale, ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnica illustrativa del tipo d'intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessario per l'immobile danneggiato;

b) stima/preventivo analitico di spesa dell'intervento;

c) eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri titoli necessari alla realizzazione dell'intervento;

d) dichiarazione, debitamente sottoscritta, relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 4, dell'articolo 4 della legge regionale 11/2011 e successive modifiche e integrazioni e attestante che i danni subiti dall'immobile sono causati dalle termiti, sempre resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

## **VI. Criteri di assegnazione dei contributi.**

1. Qualora le risorse finanziarie, derivanti dall'assegnazione del contributo ai sensi della legge regionale 11/2011 articolo 4 e successive modifiche e integrazioni, siano inferiori rispetto alle domande ammesse, i contributi concedibili sono ridotti in misura proporzionale tra i soggetti beneficiari.

2. I contributi di cui al presente regolamento non sono, in ogni caso, assegnati in misura superiore a quanto richiesto dai soggetti beneficiari.

3. Le domande di finanziamento sono ripetibili nei limiti del valore della spesa ammissibile.

4. I finanziamenti sono cumulabili nei limiti della spesa sostenuta con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità.

## **VII. Istruttoria delle domande, assegnazione ed erogazione dei fondi.**

1. Il Comune di Valvasone svolge l'istruttoria delle domande.

2. Il Comune di Valvasone può chiedere eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, trascorso il quale, senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.

3. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, il Comune di Valvasone provvede alla quantificazione della spesa ritenuta ammissibile e individua, in rapporto alle risorse disponibili, le percentuali e i limiti massimi di contributo in modo proporzionale alle richieste di intervento da parte dei beneficiari.

4. Il Comune di Valvasone dà comunicazione ai beneficiari dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, specificando:

- i relativi contributi
- il termine di 15 giorni dalla comunicazione da parte del Comune, entro il quale accettare formalmente il contributo tramite la restituzione di apposito modulo allegato
- il termine per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, in ogni caso non superiore a dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, salvo proroga da parte del Comune su motivata richiesta del beneficiario.

5. In caso di mancata accettazione da parte di alcuni beneficiari il Comune di Valvasone rideterminerà proporzionalmente le quote di contributo tra i beneficiari che abbiano accettato.

6. Su istanza del beneficiario, possono, inoltre, essere concesse erogazioni parziali per stati di avanzamento, previa presentazione di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta.

7. Su istanza motivata del beneficiario, può essere concessa un'anticipazione del contributo riconosciuta fino al 70 per cento del suo importo, previa presentazione di idonea fideiussione a favore del Comune di Valvasone a copertura della cifra richiesta.

## **VIII. Documentazione a consuntivo.**

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune di Valvasone, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 4, la documentazione giustificativa della spesa ammessa a contributo, costituita da fatture e ricevute fiscali quietanziate in originale recanti data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo al Comune di Valvasone.

2. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione sarà liquidato solo l'importo nei limiti concessi ed accettati.

3. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella misura percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3, applicata alla spesa documentata.

4. Gli importi non liquidati ai sensi del precedente comma saranno ripartiti in proporzione alla spesa ammessa per ognuno.

## **IX. Vincolo di destinazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 il beneficiario dei contributi previsti dal presente regolamento ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dell'immobile per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale medesima il beneficiario di cui al comma precedente attesta annualmente il rispetto di tale obbligo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il provvedimento di concessione del contributo prevede esplicitamente tale obbligo.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la restituzione delle somme erogate in applicazione a quanto disposto dall'art. 49, commi 1 e 2, della L.R. 7/200.

## **X. Rinvio**

1. Ai procedimenti previsti dal presente regolamento si applica quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento s'intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## **XI. Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini di cui allo statuto comunale.

\* \* \* \* \*